

IL DIRIGENTE

Premesso che con deliberazione di G.C. n. 139 del 28/06/2000 veniva approvato nell'ammontare complessivo di Euro 4.286.592,26 (L. 8.300.000.000), di cui la quota parte di Euro 3.310.488,72 (L. 6.410.000.000) per lavori in appalto, il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di una struttura residenziale per anziani (R.S.A. + Casa protetta) con annesso centro diurno, debitamente incluso nel "Piano Regionale di localizzazione delle strutture per anziani non autosufficienti - Programma di completamento degli investimenti straordinari in sanità - II e III triennio", deliberato dal Consiglio Regionale con atto n. 726 dell'1.10.1997 e successiva approvazione del CIPE, giusta delibera del 6.05.1998 n. 52;

Visto che l'anzidetto progetto risulta finanziato come segue:

- a)- quanto a Euro 2.404.106,87 (L. 4.655.000.000) con oneri a carico dello Stato ex art. 20 L. 67/88 e s.m. - II e III triennio per investimenti sanitari, giusta Dec. Ministero della Sanità del 7.11.2000;
- b)- quanto a Euro 126.531,94 (L. 245.000.000) con oneri a carico della Regione Emilia Romagna (quota del 5%) ammesso a finanziamento con Determina del Direttore Generale alle Politiche Sociali n. 8378 del 5.09.2000, giusta Programma di

completamento degli investimenti straordinari in sanità -
II e III triennio;

c)- quanto a Euro 1.755.953,45 (L. 3.400.000.000) con oneri
propri del Comune attuatore;

Considerato che, al fine di garantire una più qualificata partecipazione delle ditte in sede d'appalto, nonché una migliore gestibilità del cantiere in fase di esecuzione lavori si è ritenuto di procedere a frazionare l'appalto previsto nell'ambito del suddetto progetto esecutivo per separati lotti funzionali relativi alle diverse categorie di lavoro presenti (es. Opere Edili, Infissi, Impianti Termici, Impianti Elettrici) senza determinare, peraltro, alcuna forma elusiva alla vigente normativa in materia di affidamento lavori in quanto l'anzidetto appalto progettuale è di importo complessivamente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di 5.000.000 di Euro DSP,

- che, pertanto, mediante gara a licitazione privata con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi unitari posti a base d'asta ai sensi dell'art. 21, Legge 109/94 come integrata e modificata dalla Legge 415/98 e dell'art. 89 del "Regolamento Generale LL.PP." di cui al D.P.R. n. 554/99, è stato appaltato il I lotto funzionale relativo alle "Opere Edili" quale nucleo principale e sostanziale dell'intero progetto;

Visto che tale appalto dell'importo netto di Euro 2.453.170,27 (L. 4.750.000.000), soggetto al ribasso d'asta per la quota parte di Euro 2.413.661,32 (L. 4.673.500.000) in quanto la restante quota di Euro 39.508,95 (L. 76.500.000) è relativa agli oneri per la sicurezza di cui all'art. 17, 2 comma del D.P.R. n. 34/2000, con verbale di gara del 27.03.2001 è stato aggiudicato alla ditta "I.C.O.P." s.r.l. di Pescara - Via Venezia n. 4, per un importo di Euro 2.082.989,71 (L. 4.033.230.500) al netto del ribasso d'asta offerto del 13,70 oltre ai predetti oneri per la sicurezza di (Euro 39.508,95), quindi per un corrispettivo d'appalto quantificato in complessivi Euro 2.122.498,67 (L. 4.109.730.500) + IVA 10% = Euro 2.334.748,54 (L. 4.520.703.550), giusta contratto del 07/05/2001 Rep. n. 19257;

Dato atto che tali lavori sono stati consegnati in data 19.04.2001 e che il tempo utile per la loro esecuzione era fissato ai sensi dell'art. 28 del Capitolato Speciale d'Appalto in 570 (cinquecentosettanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla suddetta consegna, con scadenza alla data del 10.11.2002;

Dato altresì atto che, successivamente, con propria Determinazione n. 522 del 4.10.2001 è stata approvata, ai sensi dell'art. 134, X comma, del D.P.R. n. 554/99, una specifica perizia di variante e suppletiva, redatta dalla D.L. (Geom. Simone BALDUCCI, dell'ufficio tecnico comunale), relativa alle anzidette "Opere Edili" che oltre a non alterare l'originario importo progettuale di Euro 4.286.592,26 (L. 8.300.000.000) non apportava modifiche sostanziali al progetto esecutivo di cui trattasi, né contrastava con la vigente programmazione socio-sanitaria;

Preso atto che a seguito di detta perizia di variante e suppletiva si è determinato un aumento dell'importo netto contrattuale a favore della succitata ditta appaltatrice che da Euro 2.082.989,71 passa a Euro 2.186.281,10 quindi nei limiti del 5% previsto dal comma 10 dell'art. 134 del D.P.R. n. 554/99, oltre agli oneri per la sicurezza di Euro 39.508,95 quindi per un corrispettivo d'appalto quantificato in complessivi Euro 2.225.790,05 + IVA 10% = Euro 2.448.369,05 giusta atto di sottomissione del 23/10/2001 Rep. n. 19362 all'uopo sottoscritto, contenente anche n. 7 (Sette) nuovi prezzi determinati ed accettati a norma dell'art. 136 D.P.R. n. 554/99, nonché un ulteriore periodo di 30 (trenta) giorni in aggiunta all'anzidetto termine di ultimazione lavori;

- che pertanto, per quanto sopra esposto, nonché a seguito di sospensione lavori del 6.06.2001 e sua ripresa in data 27.09.2001 il predetto termine di fine lavori risulta fissato al 2 aprile 2003;

Preso altresì atto che la ditta "I.C.O.P." ai sensi dell'art. 115 del D.P.R. n. 554/99 ha ceduto il proprio corrispettivo originario d'appalto di complessivi e lordi Euro 2.334.748,54 (L. 4.520.703.550) alla "Leasingroma" S.p.A. con sede a Roma in Via A. Specchi n. 10, giusta atto di cessione credito del 27/06/2001

Rep. n. 36838 e sua rettifica Rep. n. 36919 del 19.07.2001 a rogito del notaio dr. Pasquale Rozzi di Pescara, debitamente notificati ed accettati dall'Ente appaltante che, peraltro, ha provveduto ai rispettivi pagamenti a favore della cessionaria;

Preso atto, inoltre, che con propria Determinazione n. 36 del 23.01.2003 è stata disposta la risoluzione del succitato contratto d'appalto Rep. n. 19.257 del 7 maggio 2001, per colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 119, 4 comma e segg.- D.P.R. n. 554/99 e dell'art. 29 di Capitolato Speciale;

Visto che tale risoluzione è stata notificata in data 31.01.2003 sia alla ditta "I.C.O.P." che alla predetta cessionaria "Leasingroma" S.p.A. e che con raccomandata Prot. n. 1217 del 31.01.03 è stata chiesta la preventiva escussione della cauzione definitiva di 212.249,87 Euro (L. 410.973.050) prestata dalla "ICOP" ex art. 101 del D.P.R. 554, giusta polizza fidejussoria n. 190/071/00902794 emessa dalla "Vittoria Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Chieti in data 27.03.2001, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;

Constatata l'inerzia di detta compagnia assicuratrice, con ulteriore raccomandata Prot. n. 1217 del 25.02.2003, si è provveduto ai sensi dell'art. 1219 Cod. Civile, alla costituzione in mora della medesima, con successivo inoltro della pratica al consulente legale del Comune al fine di attivare il recupero in via giudiziale della somma in questione;

Constatato inoltre, che il Tribunale di Pescara con sentenza n. 9/2003 R.F. del 21.01.2003 ha dichiarato il fallimento della ditta "I.C.O.P." s.r.l. nominando quale Curatore il dr. Erminio Moscone che, in tale veste, partecipava in data 27.02.2003 alla stesura dell'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera, presi in consegna dalla D.L. ex art. 121, I comma del già citato D.P.R. n. 554/99;

Visto altresì che con ulteriore propria Determinazione n. 153 del 10.03.2003 è stato affidato all'Ing. Ivo Castellani (Cod. Fisc. CST VIO 50D06 H294H), residente a Rimini - Via Mantegazza, 47 - l'incarico per il collaudo tecnico-amministrativo delle "Opere Edili" parzialmente eseguite dalla ditta "I.C.O.P.";

Visto il certificato di collaudo redatto in data 19.05.2003 e firmato oltre che dal collaudatore, dal sottoscritto responsabile del procedimento, dal D.L. e dal predetto Curatore fallimentare;

Preso atto che le risultanze contabili di collaudo confermano che l'importo dei lavori eseguiti dalla "I.C.O.P." pari a 1.628.142,16 Euro è uguale a quello determinato dal D.L. nello Stato Finale redatto in data 4 aprile 2003;

Verificato che alla suddetta ditta appaltatrice sono stati liquidati in corso d'opera n. 5 Stati di Avanzamento Lavori in conformità al combinato disposto dell'art. 6 di Capitolato Speciale e art. 3, lett. a) di contratto, il tutto per un ammontare netto complessivo di 1.618.753,25 Euro determinando, quindi, un residuo credito a suo favore di Euro 9.388,91 (Euro 1.628.142,16 - Euro 1.618.753,25) oltre all'IVA 10%;

Verificato, altresì, che l'appaltatore ha firmato gli atti contabili senza apporre riserve mentre, la Cassa Mutua Edile di Rimini, con nota Prot. n. 568 del 3.03.2003, in atti, segnalava l'irregolarità contributiva del medesimo quantificando, a tal proposito, un proprio credito di Euro 3.184,64;

Considerato che a seguito della disposta risoluzione contrattuale per colpa dell'appaltatore è stato necessario procedere ad appaltare "opere urgenti" sia per rendere nuovamente accessibile e sicuro il cantiere, ridotto in condizioni di estrema inagibilità e pericolosità (vedasi appalto alla ditta De Maio Costruzioni per un importo di 58.187,33 Euro - IVA inclusa), sia per consentire una rapida ripresa dei lavori edili, forzatamente sospesi, andando a realizzare specifiche opere di "assistenza muraria" in funzione e servizio anche degli appaltati Impianti Tecnologici (vedasi appalto alla ditta Edil Costruzioni per un importo di 99.104,22 Euro - IVA inclusa);

Considerato inoltre che la realizzazione delle succitate "opere impiantistiche" oltre alla predetta, forzata

sospensione lavori, ha incontrato ostacoli e ritardi anche per la necessità di dover liberare l'area di cantiere da attrezzature non più a norma (grù, impalcature, ecc.) abbandonate dalla "ICOP;

Ritenuto quindi, per quanto sopra esposto e considerato, di non dover procedere alla liquidazione del residuo credito finale dell'appaltatore come sopra determinato (Euro 9.388,91) facendo salva, altresì, anche l'eventuale azione di risarcimento danni e/o l'applicazione delle penali come da contratto (euro 1.549,37 al giorno);

Dato atto infine che a causa dei predetti ritardi accumulati in fase esecutiva è di fatto impossibile rispettare le scadenze temporali previste nell'iter tecnico di attuazione dell'intervento con necessità, pertanto, di dover richiedere una proroga agli Enti finanziatori (Regione Emilia Romagna e/o Ministero competente) degli attuali termini di fine lavori e di attivazione della struttura sanitaria, rispettivamente fissati per Novembre 2003 e Febbraio 2004;

Visto l'art. 121 del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

Visto l'art. 28 della legge n. 109/94 come modificato e integrato dall'art. 9 della Legge n. 415/1998;

Visto il D.P.R. n. 554/99, Regolamento Generale in materia di LL.PP.;

Viste le leggi 7 agosto 1990 n. 241 e 15 maggio 1997 n. 127;

Visto il Dec. Legs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Tanto premesso,

D E T E R M I N A

- di prendere atto ed approvare gli atti di contabilità finale redatti e firmati dal D.L. Geom. Simone Balducci dell'U.T. comunale, nonchè di accettare le risultanze del certificato di collaudo relativo alle "Opere Edili" inerenti la realizzanda struttura residenziale per anziani (R.S.A. + Casa protetta ed annesso centro diurno), citata in oggetto e premessa, eseguite dalla ditta appaltatrice "I.C.O.P." s.r.l. di Pescara, giusta contratto d'appalto Rep. n. 19.257 del 7 maggio 2001, per un importo complessivo finale di Euro 1.628.142,16 oltre all'I.V.A. 10%;

- di precisare che tali lavori (Opere Edili) sono stati eseguiti solo parzialmente in quanto, come esposto in narrativa, con propria Determinazione n. 36 del 23.01.2003 è stata disposta la risoluzione del suddetto contratto d'appalto, per colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 119, 4 comma e segg.- D.P.R. n. 554/99, nonchè art. 29 di Capitolato Speciale;

- di dare atto che detto certificato di collaudo, redatto e firmato in data 19.05.2003 dal collaudatore incaricato Ing. Ivo Castellani di Rimini, è stato altresì controfirmato dal predetto D.L., dal sottoscritto Dirigente, quale responsabile del procedimento e per accettazione senza alcuna riserva dal dr. Erminio Moscone, quale

Curatore fallimentare nominato dal Tribunale di Pescara a seguito del dichiarato fallimento della ditta "I.C.O.P." s.r.l. giusta sentenza n. 9/2003 R.F. del 21.01.2003;

- di dare atto, inoltre, che le risultanze contabili riportate nel suddetto collaudo evidenziano che alla succitata ditta appaltatrice sono stati liquidati in corso d'opera n. 5 Stati di Avanzamento Lavori, il tutto per un ammontare netto complessivo di 1.618.753,25 Euro + IVA 10% regolarmente pagato alla cessionaria "Leasingroma" S.p.A. con sede a Roma in Via A. Specchi n. 10, giusta atto di cessione di credito del 27/06/2001 Rep. n. 36838 e sua rettifica Rep. n. 36919 del 19.07.2001 a rogito del notaio dr. Pasquale Rozzi di Pescara;

- di non procedere alla liquidazione del residuo credito finale dell'appaltatore pari a Euro 9.388,91 (Euro 1.628.142,16 - Euro 1.618.753,25) oltre all'IVA 10%, così come determinato dall'anzidette risultanze di collaudo, in quanto a carico del medesimo ed ai sensi dell'art. 121, 2 comma DPR 554/99, vanno poste sia le maggiori spese inerenti le "opere urgenti" eseguite dal Comune e citate in premessa (vedi l'appalto alla ditta "De Maio Costruzioni" e quello alla ditta "Edil Costruzioni"), sia l'eventuale azione di risarcimento danni e/o l'applicazione delle penali come da contratto (art. 5);

- di dare altresì atto che con raccomandata Prot. n. 1217 del 31.01.03 è stata chiesta la preventiva escussione della cauzione definitiva di 212.249,87 Euro (L. 410.973.050) prestata dalla "ICOP" ex art. 101 del D.P.R. 554, giusta polizza fidejussoria n. 190/071/00902794 del 27.03.2001, emessa dalla "Vittoria Assicurazioni" S.p.A. agenzia di Chieti, nei confronti della quale, peraltro, si è provveduto alla costituzione in mora, giusta raccomandata Prot. n. 1217 del 25.02.2003, data l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di procedere al recupero anche in via giudiziale della somma in questione;

- di chiedere, per i motivi esposti in premessa, una proroga agli Enti finanziatori (Regione Emilia Romagna e/o Ministero competente) degli attuali termini di fine lavori e di attivazione della struttura sanitaria, rispettivamente fissati per Novembre 2003 e Febbraio 2004;

- di prendere atto che la "Cassa Mutua Edile" di Rimini, con nota Prot. n. 568 del 3.03.2003, in atti, ha segnalato l'irregolarità contributiva della ditta "ICOP" s.r.l. quantificando, a tal proposito, un proprio credito di Euro 3.184,64;

- di individuare nella persona del Dirigente Emilio Filippini il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;